

IL DIRITTO DELL'ENERGIA FONDATO SU PRINCIPI.

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA COME GIUSTIZIA ENERGETICA.

Luigi Maria Pepe ¹

Abstract ita: Il diritto dell'energia rappresenta una disciplina decisiva per la nostra società contemporanea. Temi quali la tutela dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni hanno condotto la dottrina ad incentrarsi come non mai su questa branca del diritto per approfondire ed analizzarne l'impatto e le ripercussioni in termini giuridici, politici ed economici. Ciò che è stato trascurato è però un approccio nuovo, di tipo teorico – dogmatico che possa guidare il ricercatore verso una piena e maggiore consapevolezza del settore. I principi del diritto dell'energia dovranno dunque fungere non soltanto da guida per l'operatore del diritto ma fornire quello strumento scientifico su cui costruire i successivi contributi ed avanzamenti di una disciplina che per prima sprona ed incoraggia la transizione ecologica. Una giusta transizione non può che procedere ed essere accompagnata che dai principi del diritto dell'energia.

Abstract eng: Energy law represents a decisive discipline for our contemporary society. Issues such as environmental protection, climate change mitigation and emission reduction have led the doctrine to focus more than ever on this branch of law in order to deepen and analyse its impact and repercussions in legal, political and economic terms. What has been neglected, however, is a new, theoretical-dogmatic approach that can guide the researcher towards a deeper and wider awareness of the field. The principles of energy law should therefore not only serve as a guide for the legal practitioner, but also provide the scientific tool on which to build the subsequent contributions and advances of a discipline which is the first to encourage ecological transition. A just transition can only proceed and be accompanied by the principles of energy law.

Sommario: **1.** Introduzione; **2.** Il Diritto dell'Energia oggi; **2.1** Un diritto sostanziale trasversale; **2.2** Un diritto per principi; **3.** I Principi del diritto dell'energia: un'analisi; **3.1** Il principio della sovranità delle risorse naturali; **3.2** Il principio dell'accesso ai servizi energetici moderni; **3.3** Il principio della giustizia energetica; **3.4** Il principio dell'uso prudente, razionale e sostenibile delle risorse naturali; **3.5** Il principio della salvaguardia dell'ambiente, della salute umana, e della lotta al cambiamento climatico; **3.6** Sicurezza energetica e principio di affidabilità; **3.7** Principio di resilienza; **4.** I principi del Diritto dell'Energia in azione:

¹ (LLM – PhD in Comparative Law and Processes of Integration, Università della Campania Luigi Vanvitelli)

l'impatto sulle politiche europee ed il Just Transition Fund; **5.** Considerazioni finali.

1. Introduzione.

Appare evidente che non è più rinviabile una riconsiderazione di una delle branche del diritto maggiormente discussa e di crescente rilevanza e centralità nella nostra società contemporanea per il suo impatto non solo sui processi economici bensì anche politici e giuridici. Si fa riferimento al diritto dell'energia, quella branca del diritto che indaga ed esplora i profili giuridici, politici e perché no anche economici delle risorse energetiche e del loro sfruttamento sul mercato. Occorre subito partire dall'assunto che questa disciplina non ha trovato fertili studi ed interessi accademici per molti anni (almeno tra la dottrina italiana). Questo specialmente perché è sempre stata fagocitata dagli studi di diritto ambientale e diritto amministrativo.

Negli ultimi anni, però, la maggiore attenzione alla disciplina dei cambiamenti climatici e l'importanza di ridurre le emissioni di carbonio, hanno sollevato l'interrogativo di cercare di risolvere il problema alla fonte. E non si può negare che lo sfruttamento delle risorse energetiche, specie quelle convenzionali, sia una tra le principali cause di inquinamento ambientale ed atmosferico. Di conseguenza il diritto dell'energia è emerso nuovamente negli studi accademici nel tentativo di studiare un settore così complesso e articolato e cercare di proporre soluzioni a livello giuridico e politico in grado di dialogare con il tema della mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ciononostante, seppur il rinnovato interesse accademico, il diritto dell'energia non è ancora riuscito a individuare una sua posizione tra le altre discipline ed un suo fondamento teorico e dogmatico. Per questo motivo, ai fini di compiere questa operazione è necessario esaminare la letteratura accademica internazionale e comprendere quale operazione è stata portata a termine ai fini di una completa ricostruzione e disamina del diritto dell'energia. E questo lavoro condurrà verso la disamina e l'analisi dei principi fondamentali del diritto dell'energia il cui compito è quello di dotare questa branca del diritto di concetti, definizioni e di strumenti per connotare tale disciplina di un carattere autonomo ed interdisciplinare. Un po' com'è

accaduto per il diritto ambientale i cui principi ormai sono stati interiorizzati dal diritto internazionale consuetudinario, dal diritto europeo e da molte legislazioni nazionali.

E l'identificazione dei principi del diritto dell'energia assolverà non solo all'obiettivo di consacrare il valore disciplinare di tale branca bensì fornirà uno strumento metodologico per capire, comprendere e meglio interpretare le legislazioni e le politiche pubbliche. I principi del diritto dell'energia saranno in grado di guidare non solo l'operatore del diritto ma tutti coloro che operano nel settore energetico verso una migliore comprensione delle sue dinamiche costruendo le basi per una nuova normativa energetica e per politiche pubbliche che guardino a tale settore in modo diverso, nel tentativo di renderlo più giusto ed equo. E ciò non si può dire che non stia avvenendo, seppur a passi rallentati.

Le politiche europee in tema di energia e riduzione delle emissioni sono visionarie in un'applicazione, forse indiretta, dei principi del diritto dell'energia. Basti pensare al *Just Transition Fund* che l'Europa ha ritenuto opportuno costituire in seno al Green New Deal, per garantire appunto che la transizione energetica sia più giusta ed equa, compensando in maniera proporzionata specialmente i Paesi che dal punto di vista sociale ed economico ne soffriranno di più. Non vi è da dimenticare che la transizione, seppur atto dovuto nei confronti del nostro pianeta, ecosistema, e nei confronti delle generazioni future, non deve incidere in maniera disordinata e spregiudicata. Conseguenza inevitabile è che i Paesi che fondano le proprie economie sullo sfruttamento delle risorse convenzionali o su settori strategici, non riusciranno a riadattarsi in tempo ed incontrare limiti ed obiettivi così stringenti. Dunque, anche la transizione deve essere guidata da ragionevolezza e proporzionalità. Ed in questo, il diritto dell'energia così come teorizzato, potrà indubbiamente fornire quello strumento metodologico per legislazioni e politiche pubbliche razionali, mirate e ragionevoli.

2. Il Diritto dell'energia oggi.

Nell'ambito della letteratura accademica, un'iniziativa di rilettura del diritto dell'energia a partire dai principali contributi dottrinali non si rinveniva che dal lontano 1996, quando Bradbrook produsse il suo contributo "*Energy Law as an Academic Discipline*"². Come già sostenuto in precedenza, questo rinnovato interesse nel settore, soprattutto a causa della privatizzazione e della liberalizzazione dei

² A. Bradbrook, *Energy Law as an Academic Discipline* in *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 1996 193

mercati dell'energia in tutto il mondo, della "transizione energetica" in corso (principalmente legata ad analisi del cambiamento climatico), dell'internazionalizzazione e delle trasformazioni dei mercati, ha condotto il diritto dell'energia verso livelli di piena maturazione.

Nella pratica legale, il diritto dell'energia è diventato un grande business, essendo molte delle attività legali ormai collegate ad esso. Infatti, nell'esaminarlo da una prospettiva pratica, i Governi hanno accertato l'importanza dell'energia ponendola in cima all'agenda politica sia per l'impatto ambientale che per le conseguenze economiche (comprese le questioni di sicurezza energetica). In molti Paesi sono stati attivati "Dipartimenti Energetici" governativi e regolatori dell'ambito in questione: i primi incentivati dalla crisi petrolifera degli anni Settanta del Novecento, i secondi dalle tendenze di liberalizzazione dei due decenni successivi. Inoltre, gli studi legali hanno creato specifiche aree a favore di dipartimenti di *energy* che concentrano la loro azione sui mercati energetici, dall'estrazione alla produzione, dal trasporto all'utilizzo finale.

Come è stato ulteriormente argomentato, "*ci sono centinaia di industrie e solo poche di esse hanno, finora, dato origine a una particolare sottodisciplina professionale e accademica*": l'energia è una di quelle in cui ciò è avvenuto³. In questi anni di dibattito nel mondo accademico sull'essenza del diritto dell'energia, è stato ampiamente condiviso che il diritto ambientale, il diritto del cambiamento climatico e il diritto dell'energia siano in parte interconnessi, bensì solo il diritto dell'energia non si sia affermato o sviluppato teoricamente come i primi due. Il diritto ambientale ha sviluppato principi fondamentali che non solo sono stati adottati giuridicamente nel diritto internazionale, europeo, nazionale e locale, ma anche al di fuori della professione legale, dal settore commerciale e dalla società civile in generale – si pensi al successo del principio del "chi inquina paga". L'origine e il dibattito su ciò che costituisce il diritto dell'energia sono evidenti nei principali testi della disciplina, anche se menzionati in misura limitata.

Solo di recente, tuttavia, gli accademici si stanno muovendo per analizzarlo in modo più dettagliato e svilupparlo come area accademica. Va ricordato che l'ultimo documento a farlo è stato il già citato Adrian Bradbrook del 1996, intitolato *Energy Law as an Academic Discipline*. In altre aree del diritto e negli studi sull'energia ciò viene fatto con maggiore regolarità, al contrario, il diritto dell'energia ha subito molteplici frammentazioni mediante i tentativi da parte di alcuni studiosi di separare le aree legali appartenenti al settore oil&gas (*lex petroli*), e dell'estrazione mineraria (*lex mineralia*); tuttavia, recentemente autori come Daintith hanno criticato ampiamente la possibilità dell'esistenza di aree del diritto dell'energia come *lex petrolea* o la *lex mineralia*⁴.

3 K. Talus, *Energy Law and Policy. A critical account*, Oxford, 2013, 309.

2.1 Un diritto sostanziale trasversale.

Nell'espone i principi del diritto dell'energia, si pone in primis la questione di stigmatizzare il concetto di diritto dell'energia individuandone una definizione. Una letteratura accademica piuttosto limitata tratta questo aspetto, più recentemente diversi testi del 2015 e 2016 hanno sollevato la questione. Molti dei testi chiave in questo settore, sin dall'articolo di Bradbrook di vent'anni fa, pongono in qualche modo l'interrogativo su cosa sia il diritto dell'energia ma non riescono ad avanzarne una definizione esaustiva, a suggerire un quadro teorico completo o a proporre principi guida universali.

La definizione di diritto dell'energia fornita da A. Bradbrook è stata sì utile a lanciare spunti di riflessione ed interesse per questo settore strategico ma, come evidenziato dalla discussione che segue, gli studiosi hanno continuato a orbitare intorno al lavoro svolto dall'autore citato senza compiere il passo successivo ossia proporre una teoria generale del diritto dell'energia su una sua base più olistica⁵. Dunque il tentativo qui di seguito riportato non è solo quello di ricostruire il diritto dell'energia a margine dei suoi principi così come conati dalla dottrina internazionale bensì cercare di rinvigorirne la sua autonomia disciplinare. Occorre, infatti, partire dall'assunto che il diritto dell'energia è da considerarsi un diritto sostanziale.

Un microcosmo in cui il diritto amministrativo, civile, commerciale, tributario, internazionale e dell'Unione Europea convergono e dialogano scambievolmente⁶. Se la dottrina ha già da tempo ripartito il diritto sostanziale negli insegnamenti delle varie discipline del diritto civile, penale, commerciale, amministrativo, tributario, dell'Unione Europea, è possibile osservare come all'interno del diritto dell'energia siano presenti tutte le caratteristiche dei diritti sostanziali. In tal modo esso

4 T. Daintith, Against 'lex petrolea', *The Journal of World Energy Law & Business*, Volume 10, 1, 2017, 1-13. L'autore sostiene che dal 1998, c'è stato un piccolo ma costante flusso di articoli che utilizzano il concetto di '*lex petrolea*' per evocare l'esistenza di un gruppo distinto e caratteristico di regole che governano - o potrebbero governare - le transazioni e le relazioni petrolifere internazionali, accanto al diritto nazionale e internazionale applicabile. Questo concetto, sulla base del fatto che è mal definito, non è minimamente supportato da prove a sostegno delle sue affermazioni, né da una solida base teorica. Occorre certamente continuare a cercare elementi comuni nell'industria internazionale, nella pratica petrolifera statale e arbitrale che potrebbero arricchire di spunti la politica futura, gli accordi e la risoluzione delle controversie nel campo, ma questi sviluppi sono e saranno sempre ascrivibili al diritto dell'energia nella sua sottocategoria di diritto petrolifero transazionale.

5 La definizione utilizzata da A. Bradbrook è quella di un diritto che "... identifica e analizza le questioni legali associate allo sfruttamento di tutte le fonti di energia primarie e secondarie, dove lo sfruttamento si riferisce a qualsiasi fase del processo che implica la ricerca di una risorsa e la sua utilizzazione commerciale. Regola l'assegnazione di diritti e doveri relativi allo sfruttamento di tutte le risorse energetiche tra individui, tra individui e governo, tra governi e tra Stati".

6 Cfr. R. Federici, Concetto Giuridico di Energia in *Diritto dell'energia* (a cura di) E. Picozza e S.M. Sambri, Cedam, 2015, 12.

assumerebbe la fisionomia di un diritto sostanziale trasversale o transdisciplinare⁷, un diritto di quarta generazione che nasce dalla convergenza e dalla specificazione delle altre discipline sostanziali; si tratta di una linea di tendenza comune agli ordinamenti giuridici di tutto il mondo, in Italia in primis, nei quali si assiste ad una evoluzione e all'ampia diffusione dei diritti sostanziali trasversali. Non è peregrina, infatti, la corrente di pensiero che audacemente sostiene come il carattere interdisciplinare e transdisciplinare di tale diritto possa condurre a qualificarlo quale un diritto ben distinto ed originale, quasi un diritto indipendente⁸. Dopo più di sessant'anni nei quali si sono osservati Trattati, regolamentazioni e discipline nazionali sull'energia, sembrerebbe alquanto retorico parlare di una sua autonomia disciplinare e scientifica.

Ciononostante, è innegabile riconoscere al diritto dell'energia delle proprie e peculiari caratteristiche che lo qualificano quale diritto non derivato ma scaturito da una originale e ancora attuale esigenza di trovare una sintesi e un bilanciamento tra numerose questioni di interesse pubblico. Non bisogna dimenticare che esso è altresì un diritto di retaggio pubblicistico dato la forte centralizzazione a livello statale⁹. Sembrerebbe allora pienamente condivisibile la tesi di chi definisce il diritto dell'energia un "*diritto per compromessi*" nato dalla necessità di raggiungere un equilibrio tra i soggetti e i beni interessati allo scopo di esprimere un accordo, un'intesa dove le parti rinunciano ciascuna ad una parte dei propri interessi¹⁰. Compromessi che non hanno natura giuridica bensì empirica e teorica.

Tuttavia, la tesi di un diritto dell'energia quale diritto per compromessi risulta efficace per decifrare le caratteristiche e la sua natura atipica che nasce dal bisogno di trovare sintesi tra confliggenti interessi pubblici quali sicurezza ed efficienza, tecnologia e democrazia, riduzione delle emissioni e gestione dei rifiuti energetici. Il diritto dell'energia ha origine e si trasforma esattamente all'insegna di questi compromessi istituzionalizzati che pongono le autorità pubbliche al centro delle dinamiche volte al bilanciamento degli interessi e dei valori, anche costituzionali, in gioco.

7 Vedasi la dottrina francese sul diritto dell'energia nucleare J.M. Pontier, E. Roux, Droit nucléaire, Les déchets nucléaires, Presses Universitaires d'Aix-Marseille 2014; J.M. Pontier, E. Roux, Droit nucléaire – Democratie et nucléaire, Presses Universitaires d'Aix-Marseille 2013; J.M. Pontier, E. Roux, Droit nucléaire – Le contentieux du nucléaire (journée d'études du 20 Octobre 2010), Presses Universitaires d'Aix-Marseille 2012.

8 A. Bradbrook, Energy Law as an Academic Discipline, già cit.; cfr. anche A. Bradbrook, Energy and law - Searching for new directions in Imagining Law: Essays in Conversation with Judith Gardam, in Stephens, D., Babie, P. (a cura di), 2016 c. 2, p. 13-33.

9 Il primo principio dell'energia enucleato in *A Treatise for Energy Law*, è proprio il principio di sovranità sulle risorse energetiche. L'importanza strategica delle risorse naturali non può che richiedere quale unico decisore sul loro futuro lo Stato, attribuendogli la riserva sulla regolamentazione giuridica.

10 Per la dottrina internazionale vedasi J.M. Pontier, E. Roux, Droit nucléaire – Democratie et nucléaire, già cit. Per la dottrina italiana, L. Colella, Il diritto dell'energia nucleare in Italia e in Francia. Profili comparati della governance dei rifiuti radioattivi tra ambiente, democrazia e partecipazione in *Diritto e Ambiente*, Aracne, 2017

2.2 Un Diritto per Principi.

Come è stato già argomentato in precedenza, il diritto dell'energia finora non ha beneficiato di un insieme di principi come invece è accaduto per il diritto ambientale o del cambiamento climatico, che proprio attraverso quei principi sono entrati più efficacemente in contatto con gli studiosi e gli esperti anche non specialisti del campo giuridico, nonché con le autorità giudiziarie e politiche¹¹.

Gli spunti per la determinazione dei principi guida di una disciplina sono numerosi. Il diritto dell'energia dovrebbe pervenire non solo alla mera comunità di esperti bensì deve orientarsi ed attrarre in maggior misura professionisti e ricercatori interdisciplinari nel settore energetico, così come il pubblico e gli utenti. In questo contesto il diritto dell'energia ha avuto un esito non del tutto positivo rispetto al diritto ambientale, i cui principi si sono rivelati molto più efficaci e diretti se si pensa alla loro applicazione a livello di legislazione locale, nazionale e internazionale¹².

I principi giuridici applicabili al settore energetico non sono molti; dunque, finora molte delle questioni e problematiche energetiche emerse hanno trovato riparo e soluzione mediante i principi e le clausole generali di diritto, in tema di contratti, illeciti o diritti di proprietà. Anche in presenza di leggi energetiche specifiche e mirate a regolamentare un determinato aspetto, queste si sono rivelate spesso inadeguate e inadatte rispetto alla transizione energetica. Si possono elencare molti casi in cui sono stati i principi generali del diritto, invece che una normativa specifica per l'energia, ad essere risultati decisivi nel risolvere taluni casi giudiziari. Un importante esempio è l'incidente della Deepwater Horizon negli Stati Uniti avvenuto nel 2010 oppure il più recente caso della sentenza del tribunale distrettuale dell'AIA sul caso Shell; in questi casi le soluzioni giuridiche sono entrambe derivata dal diritto civile e dai principi della responsabilità extracontrattuale piuttosto che da qualsiasi principio o teoria del diritto dell'energia¹³. Tale lacuna appartiene sia al legislatore

11 D. Amirante, L'insegnamento del diritto ambientale come diritto per principi e multidisciplinare, in *Agricoltura, istituzioni, mercati: rivista di diritto agroalimentare e dell'ambiente*. Fascicolo 2, 2007.

12 D. Amirante, *Diritto Ambientale italiano e comparato. Principi*, 2003, Edizioni Scientifiche Italiane, 20;

13 Nel caso Shell il Tribunale distrettuale de L'Aia, sezione Commercio ed Imprese, ha imposto a Shell di ridurre le emissioni di CO2 del 45% rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030 attraverso una profonda modifica della politica aziendale. Tale sentenza poggia sullo complicato assioma che porta all'applicazione nei confronti dell'azienda operante nel settore Oil & Gas dello standard di diligenza non scritto, che il Tribunale ha compilato tenendo conto di fatti, del diritto e di standard accettati a livello internazionale, ravvisando non una violazione già perpetrata, ma un'imminente possibile violazione, attraverso la comparazione tra la Sezione 162 del VI libro del Codice civile olandese in materia di responsabilità extracontrattuale e gli obiettivi sul clima desunti dall'Accordo di Parigi, valutato quale misura da applicare per l'analisi della policy aziendale del gruppo Shell. La Corte de L'Aia, quindi, perseguendo questa posizione, ha accolto il ricorso presentato da associazioni ambientaliste, organizzazioni non governative e supportato da oltre 17mila cittadini, obbligando la multinazionale a rispettare quanto previsto dall'Accordo di Parigi circa le emissioni di gas ad effetto serra. La sentenza rappresenta un unicum nel panorama giuridico internazionale, dal momento che istituti non scritti, standard e soft law fondano le fondamenta giuridiche dietro il dispositivo della Corte, arrivando a colpire sia le

che ai tribunali. I tribunali sono lenti e restii a sviluppare nuovi principi e i legislatori non sono riusciti a intraprendere azioni appropriate per sostenere la transizione energetica.

In futuro sarà sempre più necessario fare ricorso a dei principi e/o alle teorie del diritto dell'energia nella risoluzione delle relative controversie, se non altro per far sì che la transizione energetica trovi adeguato supporto normativo e teorico. Ed è proprio in questo contesto e per questo motivo che la dottrina internazionale ha percepito il dovere di colmare questa lacuna arricchendo questa branca del diritto di un proprio supporto teorico e dogmatico. Infatti nel contributo "*A Treatise for Energy Law*" i maggiori studiosi a livello internazionale di diritto dell'energia e della transizione energetica, hanno tratteggiato i principi generali del diritto dell'energia ispiratori della materia¹⁴. In questa sede saranno riportati i suddetti principi accompagnati da una loro analisi alla luce dei più recenti sviluppi politici e normativi nel mondo.

3. I Principi del diritto dell'energia: un'analisi.

3.1 Il principio della sovranità delle risorse naturali.

Al giorno d'oggi, quando ci riferiamo alle risorse naturali e ai diritti su di esse, non possiamo ignorare il concetto fondamentale di sovranità dello Stato e il diritto di disporre liberamente delle risorse naturali per conto e in rappresentanza dei cittadini.

Questo principio per quanto oggi possa sembrarci scontato ed imprescindibile, non sempre ha goduto di tale favore o di tale rispetto soprattutto da parte dei Paesi sviluppati nei confronti di quelli in via di sviluppo. Questi ultimi, infatti, specialmente quelli che hanno avuto testimonianza di dominazioni coloniali, con il tempo e soprattutto con lo stabilizzarsi dei governi e della governance politica, hanno iniziato a rivendicare la loro libertà e indipendenza per prendere il controllo delle loro risorse come unico modo per realizzare e perfezionare un'autodeterminazione economica. Dal Sud America all'Asia e all'Africa, gli Stati si resero conto che un controllo pieno e assoluto sulle risorse naturali avrebbe rappresentato non solo il modo per impedire agli investitori stranieri di trarne pieno vantaggio senza alcuna equa e proporzionata compensazione per lo Stato e le comunità coinvolte; ma anche l'unico modo per promuovere l'economia, per avere

emissioni dirette del gruppo, sia quelle indirette imputabili ai singoli consumatori olandesi che, paradossalmente, hanno presentato ricorso, v. E. Napoletano – S. Spinelli, Il caso Royal Dutch Shell. La Corte olandese impone il taglio del 45% delle emissioni di CO2 al 2030: abuso di diritto o rispetto degli accordi internazionali?, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, 7-8

14 Vedi R.J. Heffron e altri, *A treatise for Energy Law*, *Journal of World Energy Law and Business*, 2018, 11, 34-48; cfr. anche la più recente versione in R.J. Heffron, L.M. Pepe, *Energy Law Principles: in Derecho de la Energía y el Clean Energy Package* (1 edizione) a cura di Vicente Lopez- Ibor Mayor, Inigo Del Guayo Castiello, Elisenda Malaret Garcia, Nuria Encinar Arroyo, Thomson Reuters Aranzadi, 2021.

successo con nuove strategie economiche e per mostrare una sovranità piena e assoluta agli altri Paesi.

Questo spirito di rivalse ha influenzato lo scenario politico internazionale e, di conseguenza, il quadro giuridico internazionale sulle risorse naturali. Con la risoluzione 523 (VI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata nel 1952, si dichiarò che i Paesi in via di sviluppo hanno il diritto di sfruttare le loro risorse naturali secondo i loro piani economici nazionali. Il passo più importante venne poi compiuto nel 1958 quando la Commissione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali pubblicò la "*Dichiarazione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali*", la risoluzione 1803 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. I principi stabiliti nella risoluzione portarono a una piena dichiarazione di indipendenza delle Nazioni coloniali sul controllo amministrativo dei Paesi stranieri. Così, le Nazioni ottennero il diritto di matrice internazionale di controllare e gestire le proprie risorse e di esercitare i loro poteri di gestione nei confronti degli investitori internazionali. Un diritto che è stato definito assoluto, permanente e inalienabile.

Nonostante gli atti giuridici delle Nazioni Unite siano comunemente riconosciuti come strumenti di *soft law*, non è possibile negare come il concetto di sovranità sia stato applicato e fatto rispettare da diversi Stati. Ed è evidente come questo principio si sia tradotto in un'opinione *juris communis*, specchio del diritto consuetudinario internazionale. Nato come principio di *soft law* è stato poi incorporato nel diritto dei trattati grazie a ulteriori sviluppi internazionali. Infatti ulteriori passi sono stati compiuti nel 1974 con la "*Dichiarazione sull'instaurazione del nuovo ordine economico internazionale*" dell'Assemblea Generale dell'ONU, in cui è stato ribadito il concetto di sovranità con il dovere di compensazione degli Stati che sono stati privati delle loro risorse e dei potenziali benefici economici sotto le dominazioni coloniali. Ma quali cambiamenti ha subito il principio? Come si è contestualizzato con i cambiamenti normativi avvenuti nei sistemi giuridici e negli obiettivi politici del settore energetico?

Se da un lato il principio di sovranità esprime la proprietà pubblica sulle risorse naturali come dichiarato nelle risoluzioni dell'ONU così come nel diritto e nella giurisprudenza dei trattati, dall'altro lato abbiamo la regola vigente in diversi Paesi del *the rule of capture* ovvero dei diritti dei privati proprietari dei fondi sotto i quali insistono e giacciono risorse naturali. In alcuni sistemi giuridici, dunque, lo Stato non può rivendicare alcun diritto sulla terra e sul sottosuolo i cui beni appartengono al proprietario. Pertanto, è interessante esaminare come oggi i diversi assetti della proprietà pubblica e privata sulle risorse naturali possano influenzare l'efficienza e lo sviluppo del settore energetico, specialmente nell'ottica di una transizione energetica. A riguardo, il caso del gas di scisto è interessante. È stato dimostrato come negli Stati Uniti, ad esempio, lo sviluppo e lo sfruttamento delle risorse naturali in un regime privatistico della proprietà dei beni del sottosuolo ha condotto verso una più rapida

evoluzione dell'industria del gas di scisto come valida alternativa alla dipendenza dal carbone¹⁵; d'altra parte nel Regno Unito, lo sviluppo del principio di sovranità sulle risorse naturali ha seguito il percorso internazionale e quindi il diritto interno è stato costruito in conformità al diritto consuetudinario e ai trattati dopo la risoluzione 1803¹⁶. Le decisioni del Regno Unito riguardanti la gestione delle risorse naturali vengono adottate dallo Stato in quanto le risorse naturali appartengono alla Corona e non al proprietario del fondo. In aggiunta, il proprietario terriero britannico non gode di alcun incentivo economico per incoraggiare lo sviluppo dell'industria del gas di scisto¹⁷.

Questo regime in cui il proprietario del fondo oltre a non essere esclusivo proprietario dei beni del sottosuolo non gode nemmeno di eventuali incentivi economici per lo sfruttamento di tali risorse si traduce inevitabilmente in un ritardo nello sviluppo di una nuova importante fonte di energia, quale è quella del gas, oramai fondamentale nel mix energetico di numerosi Paesi. Pertanto, sembra che la regola della *rule of capture* abbia mostrato maggiore efficienza del principio di sovranità pubblica sulle risorse naturali al fine di promuovere l'uso di una diversa fonte di energia e di fornire benefici alla comunità e agli *stakeholders* coinvolti nei progetti energetici. Ciò significa che questo principio, pur rimanendo centrale ed immanente nel diritto internazionale e nazionale al fine di delimitare i diritti e i doveri degli Stati sulle risorse energetiche, va oggi riletto ed interpretato in chiave evolutiva per creare un equilibrio tra interessi pubblici e privati ed al fine di creare un regime di sviluppo delle risorse ed infrastrutture energetiche che sia in linea e proporzionale con la ingente domanda proveniente dal mercato e con le aspettative che oggi vengono riposte nella transizione ecologica.

3.2 Il principio dell'accesso ai servizi energetici moderni.

L'accesso ai servizi energetici moderni è una tra le questioni più significative del settore energetico. Non solo il superamento della dipendenza dai combustibili fossili, ma l'obiettivo più complesso di combattere la povertà energetica. Dove c'è povertà energetica c'è una chiara mancanza di tecnologie moderne e di investimenti nei servizi energetici. Il diritto all'energia, oggi ancor di più, nella sua dimensione di diritto di quarta generazione che nasce dalla specificazione di altri diritti, è stato

15 Daron Acemoglu & David Hemous & Lint Barrage & Philippe Aghion, 2019. "Climate Change, Directed Innovation, and Energy Transition: The Long-run Consequences of the Shale Gas Revolution," 2019 Meeting Papers 1302, Society for Economic Dynamics

16 Pyhärinta M-K, 'State ownership of petroleum resources: an obstacle to shale gas development in the UK?' (2017) 10 The Journal of World Energy Law & Business 358

17 Pyhärinta M-K, 'State ownership of petroleum resources: an obstacle to shale gas development in the UK?', già cit.

ampiamente discusso ed identificato dalla dottrina internazionale come il diritto all'accesso a servizi energetici moderni¹⁸.

A partire dal 1986 prima con il Rapporto della Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo (il Rapporto Brundtland)¹⁹ poi con i *Millennium Development Goals* (MDGs) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, pubblicati nel 2000 nella Dichiarazione del Millennio²⁰, ed infine con i *Sustainable Development Goals* (SDGs), anch'essi generati all'interno dell'Assemblea Generale in *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*²¹, il diritto internazionale sembra aver sancito questo principio tra quelli di *soft law* pronti ad essere convertiti in diritto consuetudinario.

Ma possiamo oggi estendere la tesi di un diritto all'accesso ai servizi energetici come un diritto di quarta generazione sorto come specificazione di altri diritti a tutti i Paesi? La risposta dovrebbe essere affermativa e la letteratura sull'argomento ci aiuta a capire perché. È stata infatti ampiamente dimostrata una così forte interconnessione tra povertà energetica e relazioni sociali²².

Oggi più che mai la nostra società ha affrontato situazioni anomale come l'emergenza sanitaria e l'interruzione dei contatti e delle relazioni sociali. Se da un lato c'è stato un significativo calo della domanda e della produzione di energia, dall'altro il notevole incremento dell'uso degli strumenti tecnologici ci ha aperto gli occhi sul galoppante processo di digitalizzazione dei servizi e sull'inevitabile necessità di garantire il diritto all'accesso ai servizi energetici in modo da potenziare il diritto alle relazioni sociali traslatosi ormai online. Sembrerebbe giusto cristallizzare il diritto all'accesso ai moderni servizi energetici come un vero e proprio diritto che deve garantire il pieno godimento di diritti complementari come il diritto alle relazioni sociali, all'accesso a Internet e il più generale diritto alla libera espressione del pensiero, soprattutto online. Mai come oggi, il diritto all'accesso ai moderni servizi energetici e la sua valorizzazione sono uno dei principali obiettivi non solo per il raggiungimento del *Goal 7* stabilito nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ma soprattutto per dare risposte ai nuovi problemi causati dall'emergenza sanitaria: accesso costante all'energia per i servizi clinici e sanitari, mantenendo i

18 Ann Florini, Benjamin K. Sovacool, Who governs energy? The challenges facing global energy governance, *Energy Policy*, Volume 37, Issue 12, 2009, 5239-5248. Gli autori nel domandarsi chi siano veramente gli attori chiave e i decisori nel panorama della governance mondiale dell'energia, individuano come prima sfida comune per il settore energetico quella di elevare gli standards dei servizi energetici con investimenti in nuove tecnologie. Questa è la sfida più importante del diritto dell'energia e quella che, probabilmente, riempie di maggiori contenuti questa branca del diritto.

19 UN Development Programme, *World Energy Assessment: Overview 2004 Update* (2004).

20 GA Res 55/2, UN Doc A/Res 55/2 (2000).

21 A/Res/70/1 (2015).

22 Lucie Middlemiss and others, 'Energy poverty and social relations: A capabilities approach' [2019] 55 *Energy Research & Social Science* 227-235.

consumatori connessi e garantendo una trasmissione affidabile e senza interruzioni dell'energia²³.

3.3 Il principio della giustizia energetica.

Sulla strada verso la transizione energetica, sembra doveroso esaminare il concetto di giustizia energetica e il suo impatto sul settore. Come già ampiamente discusso nella letteratura²⁴, la giustizia energetica mira a perseguire un sistema energetico globale in cui costi e benefici siano equamente distribuiti per rendere le decisioni energetiche il risultato di un più ampio processo democratico. La giustizia energetica mira, dunque, ad affrontare le sfide della transizione per trovare soluzioni che siano eque e rispettose dei diritti e degli interessi coinvolti e per fornire un quadro normativo chiaro ed equo. Pertanto, i responsabili politici devono lasciarsi guidare da questa corrente, che non è altro che un'evoluzione del precedente movimento di giustizia ambientale.

La giustizia energetica, con i suoi corollari che verranno di seguito esaminati, deve includere le questioni più attuali e proporre soluzioni nell'ottica della transizione. Questo in virtù del fatto che il primo dovere di una società è perseguire la giustizia e renderla equa e giusta. C'è un imperativo che grava su una transizione verso un sistema energetico a basse emissioni di carbonio ovvero la doppia sfida di eliminare le emissioni dai combustibili fossili e garantire l'accesso ad energia pulita e a prezzi accessibili.

Al fine di realizzare la transizione energetica verso un accesso equo e paritario alle risorse e alla tecnologia, questa trasformazione deve dunque prendere in considerazione le questioni di giustizia energetica. Questo concetto di giustizia è di recente elaborazione; esso, infatti, è emerso negli ultimi anni nelle scienze sociali, come uno strumento con valore analitico-interpretativo, valutativo-normativo, e applicabile a questioni di rilevanza sociale come le politiche pubbliche, la diffusione delle tecnologie/sistemi produttivi, il consumo e l'accesso al mercato dell'energia,

23 UN 2017. *Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all* <https://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/>. All'interno del Goal 7 possono rinvenirsi obiettivi mirati e specifici che le Nazioni Unite mirano a conseguire: 7.1 Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni; 7.2 Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia; 7.3 Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica; 7.a Accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all'energia pulita – comprese le risorse rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite – e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell'energia pulita; 7.b Implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno.

24 R.J. Heffron and others, *The concept of energy justice across the disciplines*, *Energy Policy* 105 (2017) 658–667.

l'attivismo e la partecipazione alle decisioni energetiche²⁵. Non si tratta altro che di considerare le decisioni che vengono adottate nel settore energetico come questioni etiche e di giustizia, e di ripensare come i pericoli e le esternalità così come i benefici e i vantaggi del sistema energetico sono distribuiti all'interno della società, e se il processo decisionale riflette criteri di equità, inclusione e rappresentatività²⁶.

Qualunque sia lo scopo e l'obiettivo di un quadro per la giustizia energetica, esso fornisce al ricercatore un utile strumento per analizzare (e riflettere su) dove emergono le ingiustizie, chi è colpito o ignorato, e quali processi esistono per rimediare in modo che queste ingiustizie siano risolte. Infatti, i principi della giustizia energetica sono stati teorizzati con l'obiettivo di identificare tutti gli aspetti della società in cui si verificano le ingiustizie e quali azioni devono essere intraprese per affrontarle. I principi della giustizia energetica sono:

- Giustizia distributiva
- Giustizia procedurale
- Giustizia di riconoscimento
- Giustizia riparativa
- Giustizia cosmopolita

La giustizia distributiva si riferisce non solo a come i costi e i benefici sono distribuiti non solo tra individui e gruppi sociali (tra gruppi e comunità) ma anche geograficamente (tra territori) e temporalmente (per esempio la giustizia intergenerazionale). Riflettere sull'intero sistema energetico implica e costringe a esaminare come, nel ciclo energetico, i costi e i benefici della transizione siano distribuiti territorialmente e socialmente - dalla produzione e trasmissione allo smaltimento dei rifiuti associati. Essa cerca di combattere l'ingiustizia energetica e tutte le sue conseguenze. In Sud America, i principali progetti energetici e le attività minerarie hanno luogo in aree di estrema povertà o popolate da gruppi multi-etnici ad alto rischio di estinzione²⁷. E le attività di smaltimento dell'estrazione e della produzione si riversano inevitabilmente sul loro presente e sul loro futuro con un'enorme quantità di rifiuti da gestire. Aver identificato la presenza di

25 La giustizia energetica è emersa come un nuovo tema di ricerca trasversale nelle scienze sociali che cerca di applicare i principi generali di giustizia alla politica energetica, alla produzione e ai sistemi energetici, al consumo di energia, all'attivismo energetico, alla sicurezza energetica e al cambiamento climatico. Essa fornisce un nuovo strumento non solo di approccio ai temi dell'energia ma di ricerca e di indagine delle principali ingiustizie che si verificano nel settore energetico e quali strumenti la società può impiegare per risolverle. E' in questo contesto che la giustizia energetica si lega inscindibilmente con le politiche pubbliche e i sistemi giuridici in quanto rappresentano le principali leve per risolvere le questioni del settore energetico in K. Jenkins, R.J. Heffron et al., Energy justice: a conceptual review (2016) 11 in «Energy Research & Social Science», 174-182.

26Cfr. Benjamin K. Sovacool, R.J. Heffron et al., Energy decisions reframed as justice and ethical concerns, (2016) 1 in «Nature Energy», 5; Darren A. McCauley, et al., Advancing energy justice: the triumvirate of tenets, (2013) 32 in «International Energy Law Review», 3.

27 McCauley, Darren, Ramasar, Vasna, Heffron, Raphael J, Sovacool, Benjamin K, Mebratu, Desta and Mundaca, Luis (2018) Energy justice in the transition to low carbon energy systems: exploring key themes in interdisciplinary research. Applied Energy, 233 (234). pp. 916-921.

disuguaglianze all'interno dei sistemi energetici non è sufficiente a fornire una comprensione profonda del quadro della giustizia energetica.

Con la giustizia di riconoscimento è infatti necessario identificare chi sono le vittime e come queste disuguaglianze su questi gruppi sociali svantaggiati influiranno sulla loro crescita sociale e sull'economia della società²⁸. La giustizia del riconoscimento si riferisce, dunque, al (non)riconoscimento o al misconoscimento di gruppi sociali e aree geografiche, come "*un processo di insulto e degradazione che svaluta alcune persone e alcune identità di luogo rispetto ad altre*"²⁹. Il non riconoscimento può manifestarsi in vari tipi di superiorità culturale e politica, per esempio ignorando certe decisioni che riguardano gruppi sociali e settori della società o in processi di misconoscimento di individui e gruppi in cui le distorsioni delle loro opinioni e aspettative sono correlate a diverse forme di non riconoscimento e svalutazione. Il non riconoscimento può anche influenzare il modo in cui le procedure sono seguite (se e come sono coinvolti, trattati e rappresentati nel processo decisionale) e come gli impatti e i costi del sistema energetico sono distribuiti (come le decisioni riflettono il riconoscimento delle preoccupazioni e delle opinioni dei diversi pubblici valutando e ridistribuendo costi e benefici).

La giustizia distributiva e di riconoscimento portano poi alla teorizzazione di un terzo corollario della giustizia energetica: la giustizia procedurale. Essa si concentra su fattori come l'accesso alle informazioni, la trasparenza, l'inclusività e la rappresentatività dei diversi interessi in gioco nel processo decisionale e l'equità delle decisioni stesse. La giustizia procedurale, d'altra parte, si riferisce alla richiesta di procedure eque che coinvolgano tutte le parti interessate in modo non discriminatorio³⁰. Ciò richiede non solo che tutte le persone potenzialmente interessate possano prendere parte al dibattito che precede il processo decisionale e che le loro voci siano prese sul serio, ma anche adeguati meccanismi di coinvolgimento, accesso alle competenze e all'imparzialità, e condivisione delle informazioni da parte delle industrie e dei governi. La necessità di garantire non solo un'informazione chiara ed equa ma anche la partecipazione degli *stakeholders* ai processi decisionali.

28 Molti fallimenti ed insuccessi a livello di diritto e politica ambientale e climatica dimostrano che l'influenza dei concetti di giustizia ambientale e climatica sul processo decisionale non è stata sistematicamente efficace ed incisiva, dando origine a una rinnovata enfasi sulla ricerca di nuovi modelli di giustizia più mirati. Questo include il concetto di giustizia energetica, che ha ricevuto un significativo e crescente successo. Tuttavia, per la giustizia energetica continua a sorgere una domanda chiave: cosa aggiunge rispetto alla giustizia ambientale e climatica? Per rispondere a questa domanda, sono stati teorizzati i corollari della giustizia energetica che in modo mirato ed analitico hanno individuato le lacune e principali problematiche del settore fornendo un inquadramento generale delle questioni ed un approccio metodologico volto a guidare le future politiche pubbliche e legislazioni nazionali e sovranazionali. Cfr. Jenkins K. Setting energy justice apart from the crowd: Lessons from environmental and climate justice. *Energy Research & Social Science*. (2018) 39 117-21.

29 K. Jenkins, R.J. Heffron et al., *Energy justice: a conceptual review*, già cit.

30 Gordon Walker, *Beyond distribution and proximity: Exploring the multiple spatialities of environmental justice*, (2009) 41 in «Antipode», (4), pp. 614-636.

Esiste il dovere di garantire la partecipazione dei territori interessati ai progetti energetici e quindi prevedere forme di partecipazione alle procedure per tutte le fasi dell'energia dalla generazione alla distribuzione e alla gestione dei rifiuti. Il diritto dei cittadini all'informazione e alla partecipazione energetica è oggi più che mai un importante fattore di innovazione istituzionale in grado di influenzare la *governance* delle politiche pubbliche nel campo della transizione energetica, ma è anche il presupposto soggettivo per la diffusione della cultura della giustizia energetica a livello internazionale. Quindi, l'interpretazione evolutiva del quadro della giustizia energetica deve considerare la questione della comprensione e dell'accettabilità pubblica delle attività energetiche.

La letteratura internazionale ha recentemente analizzato questa importante questione dell'accettabilità pubblica. Per esempio, nei paesi del Nord Europa (Danimarca e Germania) è stata confermata la rilevanza del riconoscimento e del coinvolgimento della comunità locale come preconditione per la legittimità degli investimenti in impianti energetici³¹, così come in Canada per i progetti di energia solare³², è stata cristallizzata l'importanza di costruire un dialogo deliberativo tra progettisti e comunità al fine di garantire un giusto processo come elemento chiave per raggiungere la giustizia energetica³³.

La giustizia riparativa opera a livello risarcitorio lì dove vengono rinvenute ed identificate ingiustizie nel settore energetico. Questo può essere fatto sotto forma non

31 Nello studio di questi due casi, gli autori hanno indagato delle esperienze di successo di transizione energetica domandandosi quali sono stati i passi e le decisioni adottate per rimediare alle potenziali ingiustizie i loro sistemi energetici potevano contemplare. Infatti, sia a Samsø (Danimarca) e a Feldheim (Germania) è stato esaminato come potenziare il ruolo e il coinvolgimento delle comunità locali ha riscontrato un impatto positivo in termini di (in)giustizia energetica nell'ottica della transizione verso un sistema energetico locale a basse emissioni di carbonio, così come teorizzata da questi due Paesi. L'incremento dei processi di consultazione, del flusso di informazioni/condivisione, un maggiore coinvolgimento nel processo decisionale e risultati è stato decisivo per risolvere dei conflitti che erano emersi a livello locale, specialmente per quanto riguardava l'ubicazione e la proprietà delle turbine eoliche. Tuttavia, e fortemente guidati da processi di informazione e consultazione locali, dal basso verso l'alto, sono state trovate delle soluzioni proprio attraverso gli strumenti di giustizia procedurale. Anche per quanto riguarda i profili di giustizia distributiva, le comunità hanno percepito i benefici di tali impianti energetici non solo nell'ottica della transizione ma soprattutto come vantaggiosi per alcuni gruppi di individui, in termini di opportunità lavorative e professionali in Mundaca L, Busch H, Schwer S. 'Successful' low-carbon energy transitions at the community level? An energy justice perspective. *Applied Energy*. (2018) 218 292-303.

32 Dolter B, Boucher M. Solar Energy Justice: A Case-Study Analysis of Saskatchewan, Canada. *Applied Energy*. (2018) 225 221-32. Questa ricerca esamina un caso di specie di dialogo deliberativo antecedente alla progettazione di impianti di energia solare, offrendo un esempio di processo dovuto nella fase di progettazione del programma di pianificazione energetica. Prima di compiere il proprio investimento, la società SaskPower ha organizzato un workshop con la comunità locale ascoltando le raccomandazioni formulate dai partecipanti. Questo ennesimo esempio di democratizzazione dei processi decisionali testimonia come un processo deliberativo può aiutare a raggiungere gli obiettivi della transizione attraverso la semplice applicazione dei principi di giustizia energetica.

33 McCauley, Darren, Ramasar, Vasna, Heffron, Raphael J, Sovacool, Benjamin K, Mebratu, Desta and Mundaca, Luis (2018) Energy justice in the transition to low carbon energy systems: exploring key themes in interdisciplinary research, già cit.

solo di allocazione e distribuzione dei ricavi ottenuti dai progetti energetici tra la comunità con ulteriori investimenti per la crescita economica e sociale, ma anche restituendo il sito energetico al suo uso precedente, riqualificando l'area oggetto di sfruttamento delle risorse, specialmente nelle industrie di estrazione mineraria. Di conseguenza, nel contesto del progetto e delle linee guida stabilite dalla legge, la strategia di gestione dei rifiuti e di smantellamento del sito deve essere adeguatamente finalizzata ed efficace dal punto di vista dei costi e dell'impatto ambientale non dovendo la fase del *decommissioning* costituire un ulteriore peso ed aggravio sull'area circostante. Inoltre, la giustizia riparativa può aiutare a identificare sotto quali aspetti ed in quali contesti degli interventi riparativi e di prevenzione possono trovare applicazione.

Infine, vi è il principio della giustizia cosmopolita, basato sulla convinzione generale che siamo tutti cittadini del mondo, e che le decisioni prese anche in un solo Paese possono riverberarsi, in termini di effetti, su tutto il mondo ed ecosistema. C'è infatti un impatto globale delle nostre azioni e ciò non deve essere trascurato soprattutto in virtù della galoppante crescita dell'industria energetica della domanda di energia. In tutto il mondo il riconoscimento dell'effetto cosmopolita delle nostre decisioni si diffonde rapidamente come conseguenza delle ramificazioni transfrontaliere o d'oltremare. In merito ci sono stati alcuni esempi di forte interesse specialmente su come tale portata cosmopolita delle nostre azioni si sia tradotta in misure e soluzioni di natura giuridica e legale. Un caso emblematico si è verificato nell'industria del carbone, dove un giudice australiano nel 2019 ha emesso una sentenza sostenendo che un progetto su una miniera di carbone non doveva essere autorizzato a causa degli effetti che l'anidride carbonica emessa avrebbe prodotto non solo sul territorio australiano ma sull'intero ecosistema ed anche in altre parti del mondo³⁴. Questo approccio cosmopolita alle questioni energetiche sembra essere in linea anche con la più recente teoria di una svolta cosmopolita nei quadri di diritto pubblico e della teoria costituzionale, affermando che le questioni globali e il loro impatto devono essere presi in considerazione nella pratica e nei processi giuridici ai fini del raggiungimento di una società giusta³⁵. Così, nell'applicazione dei principi generali di giustizia, un'equità rafforzata è necessaria per garantire non solo una distribuzione proporzionata delle risorse naturali ma anche l'accesso ad esse da parte delle generazioni future.

34 L'autore nell'analizzare il ruolo dei *critical minerals* nel raggiungimento degli obiettivi della transizione si sofferma su tutta una serie di aspetti del settore minerario, come quella branca del settore energetico dove il più alto numero di ingiustizie si verifica e dilaga. V. R.J. Heffron, *The role of justice in developing critical minerals* (2020) 7 in *The Extractive Industries and Society*, 855-863.

35 Cfr. M. Kumm, *The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: On the Relationship Between Constitutionalism in and Beyond the State* 2009 in Jeffrey L. Dunoff & Joel P. Trachtman eds., *In Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global* 69.

L'energia è inevitabilmente coinvolta in tutti gli aspetti essenziali dell'attività umana (acqua, salute, illuminazione, riscaldamento, trasporti, agricoltura, produzione industriale) ed è quindi strettamente legata allo sviluppo. Anche i servizi come l'istruzione e la formazione sono legati all'uso dell'energia. L'energia, specialmente l'elettricità, come l'acqua, è un potente fattore di pianificazione territoriale e di coesione economica e sociale. È in questo contesto che il concetto di giustizia emerge e diventa fondamentale per rendere i sistemi energetici socialmente accettati e funzionali al perseguimento degli obiettivi della transizione.

La giustizia energetica come evoluzione, o meglio come specificazione della giustizia ambientale e climatica, accompagna tutta una serie di sfide che sono necessarie per perseguire la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

3.4 Il principio dell'uso prudente, razionale e sostenibile delle risorse naturali.

La sostenibilità è un concetto sofisticato che trova il suo culmine nell'uso prudente e razionale delle risorse naturali non solo per garantire un approvvigionamento energetico affidabile, ma anche per combinarlo con gli obiettivi di protezione dell'ambiente e di mitigazione del cambiamento climatico. Questo concetto è emerso nelle dichiarazioni di Stoccolma (1972)³⁶ e Rio (1992)³⁷ e più tardi è stato sancito come principio di diritto internazionale attraverso il protocollo di Kyoto (1997), all'articolo 2. Ma oggi la sostenibilità nell'uso delle risorse naturali è certamente messa in pericolo dai processi di elettrificazione e digitalizzazione che spingono a una maggiore estrazione, produzione e consumo di elettricità.

Se da un lato la transizione energetica spinge verso la scelta di fonti alternative e lo studio di nuove tecnologie per immagazzinare l'elettricità, dall'altro l'uso di combustibili fossili è ancora elevato e i rischi per le comunità derivanti dallo smaltimento dei rifiuti e dallo smantellamento delle infrastrutture energetiche sono alti. Per questo motivo, molti paesi in Sud America (Colombia, El Salvador, Costa Rica) e in Europa (Svizzera, Portogallo) hanno costituzionalizzato il principio dello sviluppo sostenibile quasi come se fosse un parametro da rispettare per la nuova legislazione ambientale ed energetica³⁸. Altri Paesi hanno invece introdotto indicatori

36 Declaration of the UN Conference on the Human Environment adopted in Stockholm, 16 June 1972.

37 1992 Rio Declaration on Environment and Development, adopted 14 June 1992

38 Vi è da dire che non tutti i processi di costituzionalizzazione dell'ambiente e del concetto di sviluppo sostenibile sono idonei ad innalzare gli standards e la tutela dell'ambiente. In molti casi può, invece, sortire l'effetto contrario quando appunto l'ambiente già trova idonea tutela in una particolare esperienza giuridica ed una riforma in tal senso potrebbe soltanto ingolfare e rallentare un processo, anche economico, che è quello della transizione. Si osservi il caso italiano in cui, il recente progetto di legge di modifica dell'art. 9 della Costituzione, viene dalla dottrina, in maniera condivisibile, osteggiato in quanto questo processo di revisione costituzionale

di sostenibilità energetica per valutare come lo sviluppo energetico possa influenzare la sostenibilità³⁹.

Dall'uso dei combustibili fossili alle percentuali di energia rinnovabile fino alla valutazione delle infrastrutture e della loro idoneità a prevenire incidenti e a garantire un approvvigionamento affidabile e sicuro.

Lo scopo di questi indicatori è stato quello di poter aiutare i responsabili politici a calcolare i livelli di sostenibilità nelle città e nelle nazioni e di identificare i principali problemi da risolvere. Come in Cina, dove l'uso di questi indicatori ha aiutato i politici a cambiare la loro politica energetica verso un maggiore uso di centrali nucleari a scapito del precedente uso massiccio di centrali a carbone con l'obiettivo di ridurre le emissioni nell'atmosfera⁴⁰.

È su questa stessa strada del rafforzamento degli indicatori scientifici e tecnologici per valutare la sostenibilità nel consumo e nella produzione di energia che le Nazioni Unite nel più recente rapporto "*The Sustainable Development Goals*"⁴¹, riguardo all'obiettivo 12 sulla sostenibilità e responsabilità nel consumo e nella produzione di energia, invitano gli Stati a razionalizzare le risorse energetiche. Il rapporto sottolinea il dovere di ridurre i sussidi ai combustibili fossili e di aumentare la loro tassazione (*carbon tax*) a causa del significativo impatto ambientale che generano sui Paesi in via di sviluppo e sulle loro comunità.

3.5 Principio della protezione dell'ambiente, della salute umana e della lotta al cambiamento climatico.

La relazione tra energia e ambiente è sempre stata interessante.

non solo andrebbe ad incidere uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana (neutralizzando la tesi dell'inviolabilità dei principi supremi), bensì andrebbe ad innalzare così tanto la tutela da dar vita ad un *greenwashing* giudiziario irrefrenabile ed ingestibile. Nell'ordinamento italiano la tutela dell'ambiente è ben collegata al Testo Unico in materia ambientale (d.lgs 152/2006) che interiorizza i principi sia internazionali che europei in materia di ambiente fornendo una tutela adeguata. Eventuali potenziamenti dovrebbero essere rivolti su questa fonte e non sulla Costituzione. A riguarda cfr. *ex multis* T.E. Frosini, La Costituzione in senso ambientale. Una critica in *Federalismi.it*; G. Di Plinio, L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente in *Federalismi.it*

39 Armin Razmjoo and others, 'Development of sustainable energy indexes by the utilization of new indicators: A comparative study' [2019] 5 *Energy Reports* 375-383. Gli autori qui hanno analizzato diversi obiettivi di sostenibilità sostenendo che per raggiungere tali obiettivi o risolvere questi problemi, sia necessario individuare degli indicatori di sostenibilità pertinenti. In questo studio, dunque, viene indagata e sviluppata una varietà di indicatori volti a migliorare l'indice di sviluppo energetico sostenibile ed al fine di trovare le principali lacune ed ostacoli nel raggiungimento della sostenibilità energetica per 12 diversi Paesi.

40 Li, S., Li, R.J.S., 2019. Evaluating Energy Sustainability Using the Pressure-State-Response and Improved Matter-Element Extension Models: Case Study of China. 11(1), 290

41 *The Sustainable Development Goals Report 2018*, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/>.

La teoria dei "cerchi concentrici" di Prieur⁴² identificava il settore ambientale come un cerchio circondato da cerchi più grandi che gli ruotano intorno, delineando un sistema in cui il cerchio più piccolo guida gli altri. Nel cerchio centrale sarebbero collocati i temi legati al settore ambientale come il diritto alle risorse naturali, a vivere in un ambiente sano e pulito, il diritto a non essere contaminati dall'inquinamento e dalle emissioni. Nei cerchi successivi si collocherebbero le discipline autonome legate alle questioni ambientali, in primo luogo il diritto dell'energia. C'è quindi una forte comunanza di obiettivi che mira a cambiare questi comportamenti per un maggiore impatto su entrambi. La transizione energetica non ha altro obiettivo che quello di ridurre l'impatto delle attività energetiche sull'ambiente.

È interessante la ricostruzione dello scenario energetico internazionale sull'approvvigionamento energetico che può essere ricondotto a due macrosistemi: quello con uso prevalente di energia nucleare e quello con uso prevalente di risorse tradizionali (combustibili fossili).

In questi due macrosistemi è possibile individuare una propensione all'uso e alla promozione delle energie rinnovabili e, di conseguenza, la possibilità di individuare gli Stati che, con le loro scelte energetiche, hanno una maggiore propensione alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla riduzione delle emissioni⁴³. Come riportato dalla IEA World Energy Balances nel 2020⁴⁴, la produzione e il consumo di combustibili fossili sono ancora intorno all'81%. Africa, Sud America e Medio Oriente sono in cima alla lista dei produttori, consumatori ed esportatori le cui economie sono ancora troppo dipendenti da queste risorse. D'altra parte, molti altri Paesi, soprattutto nel panorama europeo, possono essere inclusi nella lista di coloro che vogliono fortemente sostenere la transizione energetica per combattere il riscaldamento globale.

La maggior parte dei Paesi europei sta continuando questa lotta grazie all'industria dell'energia nucleare. Francia, Svezia, Belgio hanno mostrato una particolare propensione per questa generazione di energia. Nel 2019, il governo francese ha pubblicato il suo Programma Energetico Pluriennale (MEP)⁴⁵ dove, a parte l'aumento al 50% della produzione di energia da risorse rinnovabili entro il 2035, si è posto l'obiettivo di produrre il restante 50% di energia da fonti nucleari.

42 M Prieur, *Droit de l'environnement* (1 edn, Paris 1996) 9-10

43 C. Petteruti, *Diritto dell'ambiente e dell'energia. Profili di comparazione*, Napoli 2020. L'ambiente e l'energia vivono un condizionamento reciproco che si propone anche sul piano giuridico, al punto da richiedere un approfondimento sul rapporto tra diritto dell'ambiente e del diritto dell'energia.

44 World Energy Balances 2020, International Energy Agency, <https://www.iea.org/reports/world-energy-balances-2020>

45 Programmmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe>.

Questa politica energetica mostra un grande interesse a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e una forte volontà di consegnare il Paese a un futuro sostenibile⁴⁶.

Il cammino verso la transizione energetica, la protezione dell'ambiente e la mitigazione del cambiamento climatico non può prescindere dal lavoro unitario di politici, legislatori e regolatori che dovrebbero concentrare la loro attenzione su questi investimenti energetici per ottenere un consumo e una produzione di energia più sostenibile che guardi al futuro dell'ecosistema.

3.6 Sicurezza energetica e principio di affidabilità.

La sicurezza energetica è stata al centro della politica energetica per gli ultimi 100 anni, poiché veniva collocata sullo stesso piano della sicurezza nazionale, e quindi risultava vitale garantire la costante fornitura di petrolio per le navi da guerra, i carri armati e gli aerei da combattimento.

Considerando la natura multidimensionale e in evoluzione della sicurezza energetica o delle questioni energetiche in generale, nel tempo sono state accettate diverse definizioni: ognuna di esse si è proposta di analizzare l'essenza della sicurezza energetica, nel tentativo di stigmatizzare una definizione universalmente accettata.

Tale definizione potrebbe riferirsi alla sicurezza dell'approvvigionamento, che tipicamente significa la disponibilità continua di un flusso di energia stabile ad un prezzo "ragionevole" in modo tale da assicurare non solo nuovi investimenti energetici ma anche uno sviluppo economico dell'energia ad un costo ragionevole.

Nei documenti politici dell'UE non c'è una chiara definizione di sicurezza energetica, anche se l'UE ha recentemente dichiarato nel piano di investimento europeo Green New Deal che *"la strategia a lungo termine dell'Unione europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico deve essere orientata a garantire, per il benessere dei suoi cittadini e il corretto funzionamento dell'economia, la disponibilità fisica ininterrotta di prodotti energetici sul mercato, ad un prezzo che sia accessibile a tutti i*

46 V. C. Petteruti, Diritto dell'ambiente e dell'energia. Profili di comparazione, già cit. Si confronti anche L. Colella, Il diritto dell'energia nucleare in Italia e in Francia. Profili comparati della governance dei rifiuti radioattivi tra ambiente, democrazia e partecipazione, Aracne, 2017, 420. Qui l'autore analizza i profili giuridici dell'energia nucleare, della localizzazione degli impianti e del rapporto tra "energia nucleare, ambiente e democrazia". Nel ricostruire l'autonomia scientifica del diritto dell'energia nucleare, si osserva in chiave comparatistica l'evoluzione della disciplina italiana e le peculiarità della legislazione francese, fondata sul principio della trasparenza e della sicurezza, nonché della partecipazione del pubblico ai processi decisionali, anche attraverso l'utilizzo del *débat public* come strumento di "democrazia nucleare". Un modello di governance ispirato da una cultura ambientale matura che potrebbe attuarsi anche in Italia in vista della futura localizzazione del sito unico nazionale delle scorie radioattive, così da fare tesoro nell'ordinamento interno di riforme e istituti che si sono già dimostrati validi ed efficaci nel sistema d'oltralpe.

consumatori (privati e industriali), rispettando le preoccupazioni ambientali e guardando allo sviluppo sostenibile"⁴⁷.

I presupposti di questo piano e del Green New Deal europeo sono quelli di andare verso un'economia a basse emissioni di carbonio costruendo un sistema che fornisca energia a prezzi accessibili per tutti i consumatori e rendere più sicuro l'approvvigionamento energetico dell'UE. In pratica, per garantire la sicurezza energetica, l'Unione europea sta agendo su due fronti, uno interno e l'altro esterno.

All'interno, con il quarto pacchetto energetico (*Clean Energy for all Europeans*) l'UE ha adottato una serie di misure per contenere la domanda di energia, promuovendo il risparmio e l'efficienza energetica⁴⁸ - e per sviluppare l'offerta interna, in particolare attraverso fonti rinnovabili⁴⁹. All'esterno, l'Unione punta a una diversificazione delle forniture con l'obiettivo di ridurre la dipendenza di molti Stati membri da un unico produttore, la Russia (questo vale soprattutto per le forniture di gas). A questo scopo, l'UE ha istituito "dialoghi regionali" con vari Paesi.

3.7 Principio di resilienza.

Il principio di resilienza ha acquisito una notevole importanza nella nostra cultura e vita quotidiana con applicazioni estensibili anche ai sistemi energetici.

Nel settore dell'energia, infatti, questo principio viene a galla specialmente alla luce della crescente necessità di adattare i sistemi energetici alle esternalità e agli eventi imprevedibili, sempre al fine di prevenire delle inefficienze sulle infrastrutture di elettricità, gas, acqua, telecomunicazioni.

Di conseguenza, i governi e i regolatori nazionali hanno iniziato a prestare maggiore attenzione a fornire strumenti per aumentare l'affidabilità delle infrastrutture con l'obiettivo di mantenere la loro funzionalità e operatività anche in caso di disturbi esterni⁵⁰.

La resilienza applicata al settore energetico potrebbe essere tradotta anche come resilienza ambientale, secondo la quale i sistemi energetici possono fallire o causare danni ma sempre al di sopra di una soglia quantitativa di perturbazione di alcuni fattori ambientali: cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, acidificazione degli oceani. La resilienza deve mirare a identificare le soglie quantitative oltre le quali il

⁴⁷ European Commission COM (2020) 14 January 2020, *European Green Deal Investment Plan*, www.ec.europa.eu.

⁴⁸ Direttiva (EU) 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2012/27/EU sull'efficienza energetica.

⁴⁹ Direttiva (EU) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2018 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili. s

⁵⁰ J Rockstrom, 'A safe operating space for humanity' [2009] 461 *Nature* 473

danno è irreversibile, rendendo inutili le azioni di protezione dell'ambiente. La resilienza come capacità dei sistemi energetici di adattarsi ai cambiamenti e agli imprevisti deve anche essere interpretata non come un regresso ma come un progresso verso un più alto livello di protezione ambientale a livello normativo.

La resilienza, dunque, non è altro che un'interpretazione più ampia del principio di non regressione sancito dall'art.17 del Patto Globale per l'Ambiente⁵¹ e dal diritto internazionale consuetudinario. L'obiettivo è quello di riaffermare i principi delle dichiarazioni di Stoccolma e di Rio, partendo dai principi di resilienza e non regressione. Investire nelle infrastrutture e nella loro resilienza significa essere pronti a fronteggiare eventi esterni dannosi e a ripristinare il servizio. Ma la resilienza nei sistemi energetici rappresenta anche lo stimolo ad aumentare la connessione con gli obiettivi delle agende politiche sulla biodiversità e sul clima.

4. I principi del Diritto dell'Energia in azione: l'impatto sulle politiche europee ed il Just Transition Fund.

L'individuazione dei principi fondamentali del diritto dell'energia deve fungere da bussola e guida per gli operatori del diritto e per i *policymakers* al fine di una maggiore consapevolezza e ragionevolezza nelle scelte e nelle decisioni da assumere.

Oggi le politiche pubbliche devono essere altamente specifiche e mirate non potendo prescindere dalla consapevolezza di tutti gli aspetti e le problematiche coinvolte in un determinato settore strategico. Questi principi, seppur con ritardo, hanno iniziato a plasmare e modellare la mente dei vari *stakeholders* conducendoli verso scelte e verso obiettivi sostenibili, mirati e ragionevoli. Sembra dunque necessario esaminare come un caso di specie in cui l'applicazione di questi principi ha condotto verso politiche ed obiettivi lungimiranti e non da semplice vessillo politico. Infatti, l'11 dicembre 2019 viene presentato il *Green New Deal* europeo, una tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'UE, con l'obiettivo di trasformare i problemi climatici e ambientali in possibili opportunità.

Il documento include azioni per stimolare l'uso efficiente delle risorse attraverso la transizione verso un'economia circolare e pulita, con l'obiettivo primario di arrestare il cambiamento climatico e ridurre l'inquinamento. I primi passi concreti sono stati fatti già nel 2019, quando è stato pubblicato il pacchetto "*Clean Energy for all Europeans*" che fissa obiettivi vincolanti per gli Stati membri verso il consumo di energie rinnovabili e l'efficienza energetica⁵². Il principale meccanismo alla base del

51 Summit on a Global Pact for the Environment. Draft Global Pact for the Environment, Preliminary draft of the group of experts, 2017, www.globalpactenvironment.org,

52 L.M. Pepe, *Transizione Energetica e Cambiamento Climatico. Il nuovo panorama legislativo europeo in Saggi di Diritto Ambientale Italiano e Comparato – Prospettive di Cambiamento* (Palazzo De Vargas ed. 2019) c. VIII

New Deal verde europeo è invece rappresentato dal *Just Transition Fund* (JTF), destinato ad aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi del 2050. Tuttavia, dato che il JTF è stato istituito anche per incoraggiare alcuni Paesi a impegnarsi per gli ambiziosi obiettivi climatici dell'UE e, in particolare, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, è politicamente comprensibile che l'impegno chiaro e quantificato dell'UE verso questi Paesi debba essere dimostrato.

Le condizioni per l'assegnazione dei fondi JTF sono proporzionate alla maggiore necessità di azione, soprattutto a causa degli effetti economici negativi derivanti dalla cessazione delle operazioni ad alto impatto. Il Fondo dovrebbe, in particolare, offrire la priorità alle aree ad alta intensità di carbone ed emissione di carbonio, dove l'urgente eliminazione del carbone entro il 2030 rimane una priorità e una sfida⁵³.

Questo perché, in un numero significativo di Paesi per lo più dell'Europa centrale e orientale, raggiungere una profonda decarbonizzazione in linea con l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 2 gradi Celsius, richiede un cambiamento in ogni settore dell'economia dell'UE e quindi rappresenta una questione molto più complessa ed articolata.

Di fatto, il fondo darà la priorità alle regioni con un'enorme dipendenza dalle fonti di energia convenzionali. Ma la sua portata dovrebbe essere abbastanza ampia da iniziare ad affrontare anche le esigenze di transizione del resto dell'economia. Inoltre, il JTF prevede anche una serie di altri interventi, tra cui la riqualificazione dei dipendenti di questi settori e il loro reimpiego in vista della transizione verso un impatto climatico zero; la promozione, il recupero e il riutilizzo dei siti verso un'economia circolare, l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

I Paesi dovranno presentare "piani territoriali per una transizione giusta" per dimostrare che i fondi sono necessari e dove e come saranno spesi. I Paesi dovranno anche dimostrare come intendono raggiungere i loro obiettivi climatici nazionali, dato che la proposta menziona anche la necessità di essere "*coerenti con i loro piani nazionali per l'energia e il clima e con l'obiettivo dell'UE della neutralità climatica entro il 2050*"⁵⁴. Inoltre, il JTF è stato progettato e istituito anche per mitigare i costi della transizione sociale. L'obiettivo dichiarato del fondo è quello di "*alleviare l'impatto della transizione finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e mitigando le ripercussioni negative sull'occupazione*". In pratica, il Just Transition Fund includerà principalmente sovvenzioni per finanziare tre forme di progetti al fine di aiutare le regioni che affrontano gravi problemi socioeconomici derivanti dalla transizione verso la neutralità del clima: 1) sostegno sociale, 2) rivitalizzazione economica, e 3) ripristino del territorio. Tuttavia, è stato sostenuto che la JTF non sarà

53 S. Tagliapietra, "The European climate law needs a strong just transition fund. Bruegel-Blogs, 2020.

54 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund (ec.europa.eu, January 2020)

realisticamente in grado di affrontare efficacemente tutte queste tre componenti, soprattutto se si suppone che sia disponibile per tutti gli Stati membri⁵⁵.

Si raccomanda che il Parlamento europeo consideri di concentrarsi solo su due delle tre componenti in termini di erogazione dei finanziamenti disponibili: solo il sostegno sociale e, in misura minore, il ripristino delle aree e dei siti. Questo è l'unico modo per renderlo effettivo e funzionale agli obiettivi europei, efficacemente e anche strategicamente. Questo non significa che non sia importante perseguire l'obiettivo della rivitalizzazione economica.

La rivitalizzazione economica, d'altra parte, dovrebbe essere una componente integrale di qualsiasi strategia di transizione da un modello economico e sociale ad un altro. Ma dato che l'investimento sostanziale richiesto per trasformare l'economia dell'UE in un'economia a zero emissioni di carbonio si aggira tra i 250 e i 300 miliardi di euro all'anno, la JTF avrà ancora un ruolo marginale (se non trascurabile) nel riempire quel vuoto, rispetto alle sue piccole dimensioni⁵⁶. Altri strumenti dovrebbero quindi essere utilizzati per rivitalizzare l'economia: dando la priorità alle regioni/territori ad alta intensità di carbonio attraverso i fondi strutturali dell'UE, mobilitando fondi privati attraverso l'iniziativa InvestEU e la rete di banche promozionali dell'UE, e riformando le regole fiscali dell'UE per consentire ai paesi dell'UE di investire ancora di più in investimenti verdi⁵⁷.

5. Considerazioni finali.

Come ha sottolineato il premio Nobel per l'economia 2018, William Nordhaus - ciò di cui c'è urgente bisogno, di fronte all'emergenza del riscaldamento globale, non è

55 A. Cameron, G. Claeys, C. Midões and S. Tagliapietra, How good is the European Commission's Just Transition Fund proposal? (2020) 4 in Bruegel- Policy Contribution.

56 Viene spiegato come ciò che un Green Deal europeo dovrebbe fare è fornire un chiaro senso di direzione ai cittadini e alle aziende, e mettere in atto meccanismi per garantire che i segmenti più vulnerabili della più vulnerabili della società siano sostenuti e non lasciati indietro. Ma per essere politicamente sostenibile, i politici devono essere onesti sulla natura del Green Deal europeo. Infatti, non c'è bisogno di ridefinire l'economia dell'UE. Tutto quello che occorre fare è spostare la nostra economia dai combustibili fossili a zero carbonio in un modo che sia socialmente e politicamente praticabile. Il Green Deal europeo non deve quindi essere promosso come un potente bazooka economico, ma piuttosto come un efficace meccanismo di riallocazione, che favorisce gli spostamenti degli investimenti e delle opportunità lavorative in settori economici chiave, aiutando al contempo i segmenti più vulnerabili della società in tutto il processo. Ciò significa promuovere il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, trasformare i posti di lavoro nelle auto con motore a combustione in posti di lavoro nelle auto elettriche, compensare le famiglie a basso reddito per i prezzi più alti dei carburanti e riqualificare i minatori di carbone per ottenere nuovi posti di lavoro. Ecco come il presidente designato von der Leyen dovrebbe presentare il Green Deal europeo per renderlo socio-economicamente di successo e politicamente sostenibile. A riguardo v. G. Claeys, S. Tagliapietra and G. Zachmann (2019) 'How to make the European Green Deal work?', (2019) 13 Bruegel-Policy Contribution.

57 G. Claeys, and A. Sapir, 'The European Globalisation Adjustment Fund: Easing the pain from trade?' (2018) 5 in Bruegel- Policy Contribution.

tanto una risposta in termini di elaborazione tecnico-scientifica, quanto piuttosto l'adozione di soluzioni giuridiche che siano il più possibile vicine all'empirica evidenza sull'andamento delle emissioni di gas serra in atmosfera.

E questo cambiamento oggi è necessario nel settore energetico come mai prima d'ora. Nuove soluzioni giuridiche e obiettivi vincolanti sono inevitabili per un settore che sta attraversando un periodo di profondo cambiamento, spinto da un lato dalle politiche ambientali e dall'altro dall'accelerazione tecnologica.

La convergenza di questi due fattori sta guidando la trasformazione del settore a livello globale, cambiando i paradigmi di funzionamento dei sistemi energetici e dei mercati, così come i modelli di business degli operatori che vi lavorano. Allo stesso tempo, i governi e le autorità di regolamentazione sono chiamati a ridisegnare i regolamenti e le regole del mercato per consentire i sostanziali investimenti necessari per sviluppare e diffondere tecnologie più sostenibili e con un ridotto impatto ambientale.

L'obiettivo è chiaro: spostare il settore energetico verso il contenimento, prima, e l'eliminazione, a lungo termine, delle emissioni di gas serra di origine antropica per limitare l'aumento della temperatura terrestre a meno di 2°C entro il secolo in corso.

Questa è la soglia indicata dalla scienza del clima come auspicabile se si vogliono evitare significativi impatti socio-economici con ripercussioni negative sul benessere delle popolazioni mondiali. E per rafforzare e rendere questa transizione realizzabile e socialmente possibile, uno sguardo ai principi fondamentali sembra d'obbligo onde orientarsi all'interno di questo districato settore con abilità e conoscenza, sapendo riconoscere e risolvere le ingiustizie del settore energetico.

Una transizione, anche se principalmente economica, non può prescindere da importanti questioni sociali ed etiche, la cui risoluzione non solo porterebbe a una maggiore condivisione e accettazione degli obiettivi globali, ma gioverebbe essa stessa alla transizione.

Un sistema che non sia equo e giusto non potrà portare a termine la transizione, perché è solo formando ed educando la società alla giustizia, all'equità e alla solidarietà che tutte le scelte, soprattutto nel settore energetico, saranno adottate razionalmente, evidenziando le emergenze ambientali e climatiche.

I principi del diritto dell'energia svolgono dunque questa funzione e rappresentano una guida decisiva per gli operatori del diritto affinché la transizione energetica in tutte le sue sfaccettature possa compiersi rendendo tale disciplina uno strumento per rendere la nostra società sostenibile, equa, giusta.